

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna

del 2 marzo 2010 (Stato 1° gennaio 2017)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹
sulla navigazione interna;
in esecuzione delle risoluzioni 2009-II-20, 2016-II-13 e 2016-II-14 della
Commissione centrale per la navigazione sul Reno,²

ordina:

Art. 1

L'Accordo europeo del 26 maggio 2000³ sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 3 dicembre 2009⁴ e riprodotto in allegato, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2

¹ Per quanto concerne il Reno, il Regolamento ADN si fonda sull'articolo 1 della Convenzione riveduta del 17 ottobre 1868⁵ per la navigazione sul Reno.

² Il Regolamento ADN è applicabile sul Reno tenuto conto delle seguenti disposizioni:

RU **2010 1667**

¹ RS **747.201**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016 5215**).

³ RS **0.747.208**

⁴ Non pubblicato nella RU. RS. Può essere consultato gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito Internet: www.bav.admin.ch > Diritto > Altre basi giuridiche e prescrizioni > Accordi internazionali > AND 2015. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (www.bundespublikationen.ch).

⁵ RS **0.747.224.101**

Regolamento ADN	Oggetto	Disposizione d'applicazione
1.5	Regole speciali, deroghe	Le deroghe approvate nell'ambito del regolamento del 29 novembre 2001 ⁶ per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) in virtù di raccomandazioni della CCR rimangono valide.
1.6.7.2.2	Disposizioni transitorie generali per i battelli cisterna	Le disposizioni transitorie generali per i battelli cisterna sono integrate dalle disposizioni riportate in allegato.
7.1.5.0.5 7.2.5.0.3	Deroghe alla segnalazione con coni o fanali blu	Sul Reno non sono consentite le deroghe di cui ai n. 7.1.5.0.5 e 7.2.5.0.3 del Regolamento ADN.
7.1.5.1 7.2.5.1	Modo di trasporto delle merci	Sul Reno i battelli che trasportano merci pericolose o che non sono degassificati non devono essere inclusi in convogli spinti le cui dimensioni superano 195×24 m.

7

Art. 3

¹ Fatta eccezione per le autorità di cui al capoverso 2, il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell'esecuzione dell'ADN.

² Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell'ADN sono:

- l'Ufficio federale dei trasporti per i numeri:

1.2.1 (organismo di controllo, società di classificazione)	1.5.1.1	1.8.2 (in collaborazione con i Porti Renani Svizzeri)	1.8.3.2
1.8.4	1.8.5.2	1.9	1.15.2
- l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero:

1.2.1 (dispositivo elettrico del tipo «sicurezza certificata»)

- l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare per i numeri:

1.2.1 (classe 7)	1.7.1.2	1.7.2.3	1.7.3
1.7.4.1	1.7.4.2	1.7.6.1	2.2.7
5.1.5	5.2.1.7.4	5.2.1.7.5	5.2.2.1.11
5.4.1.2.5	7.1.4.3.5	7.1.4.3.6	7.1.4.14.7

⁶ [RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5215).

- Swiss TS Technical Services AG - Ispettorato delle merci pericolose⁸ per i numeri:
- | | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| 1.2.1
(valvola ad alta
velocità, dispositivo di
prelevamento) | 1.6.7
(scaricatore di fiamma,
valvola ad alta velocità) | 9.3.2.12.7 | 9.3.3.12.7 |
| 9.1.0.40.2.7 a | 9.3.1.40.2.7 a | 9.3.2.40.2.7a | 9.3.3.40.2.7a |

³ I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati ai Porti Renani Svizzeri.

Art. 4

¹ Per quanto concerne l'attività dei Porti Renani Svizzeri, si applica il regolamento relativo agli emolumenti emanato dal Cantone di Basilea Città.

² Riguardo agli esami svolti dalle altre autorità competenti, si applicano per analogia i regolamenti in materia di emolumenti che concernono le loro attività.

Art. 5

Sono abrogati il regolamento del 29 novembre 2001⁹ per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) e l'ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002¹⁰ sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

⁹ [RU 2002 3649, 2004 3433 5393, 2006 3047, 2008 4031]

¹⁰ [RU 2002 3649, 2004 3939, 2007 7069 n. I 8, 2008 5747 all. n. 20]

*Allegato*¹¹
(art. 2 cpv. 2)

Disposizioni transitorie particolari

A. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano al trasporto delle materie pericolose indicate qui di seguito:

1. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 6 kPa (0,06 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 10 kPa [0,10 bar]):

- di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).
- Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un'autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omologato per il trasporto delle sostanze riportate nell'elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti laterali.

Battello	Numero ENI	Elenco delle sostanze numero
T.M.S. PIZ EVEREST	0232 6324	1

2. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 10 kPa (0,10 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 65 kPa [0,65 bar]):

- di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).

Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità va regolata su 50 kPa (0,50 bar).

- Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un'autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omologato per il trasporto delle sostanze riportate nell'elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppio fondo e doppie pareti laterali.

¹¹ Aggiornato dal n. II dell'O dal DATEC dal 13 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5215).

Battello	Numero ENI	Elenco delle sostanze numero
T.M.S. EILTANK 9	0430 4830	5

3. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 9 kPa (0,09 bar):

- di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar).

4. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al minimo su 35 kPa (0,35 bar):

- di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN è richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 35 kPa (0,35 bar).

Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità deve essere regolata su 50 kPa (0,50 bar).

B. Elenchi delle sostanze

Elenco delle sostanze numero 1

N. ONU	Classe e codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Nome e descrizione
1114	3, F1	II	BENZENE
1134	3, F1	III	CLOROBENZENE (cloruro di fenile)
1143	6.1, TF1	I	ALDEIDE CROTONICA, STABILIZZATA
1203	3, F1	II	BENZINA CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1218	3, F1	I	ISOPRENE, STABILIZZATO
1247	3, F1	II	METACRILATO DI METILE MONOMERO, STABILIZZATO
1267	3, F1	I	PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1267	3, F1	II	PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1268	3, F1	I	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %

N. ONU	Classe e codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Nome e descrizione
1268	3, F1	II	DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % o PRODOTTI PETROLIFERI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1277	3, FC	II	PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)
1278	3, F1	II	1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)
1296	3, FC	II	TRIETILAMMINA
1578	6.1, T2	II	CLORONITROBENZENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (p-CLORONITROBENZENE)
1591	6.1, T1	III	o-DICLOROBENZENE
1593	6.1, T1	III	DICLOROMETANO (cloruro di metilene)
1605	6.1, T1	I	DIBROMURO DI ETHILENE
1710	6.1, T1	III	TRICLOROETILENE
1750	6.1, TC1	II	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE
1831	8, CT1	I	ACIDO SOLFORICO, FUMANTE
1846	6.1, T1	II	TETRACLORURO DI CARBONIO
1863	3, F1	I	CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1863	3, F1	II	CARBURANTE PER AVIAZIONE CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1888	6.1, T1	III	CLOROFORMIO
1897	6.1, T1	III	TETRACLOROETILENE
1993	3, F1	I	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
1993	3, F1	II	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
2205	6.1, T1	III	ADIPONITRILE
2238	3, F1	III	CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE)
2263	3, F1	II	DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO)
2263	3, F1	II	DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO)
2266	3, FC	II	N,N-DIMETILPROPILAMMINA
2312	6.1, T1	II	FENOLO, FUSO
2333	3, FT1	II	ACETATO DI ALLILE
2733	3, FC	II	AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, N.A.S., (2-AMINOBUTANO)

N. ONU	Classe e codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Nome e descrizione
2810	6.1, T1	III	LIQUIDO ORGANICO TOSSICO, N.A.S. (1,1,2 -tricloretoano)
2874	6.1, T1	III	ALCOL FURFURILICO
3295	3, F1	I	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
3295	3, F1	II	IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 %
3455	6.1, TC2	II	CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI

Elenco delle sostanze numeri 2 - 4

Abrogati

Elenco delle sostanze numero 5

N. ONU	Classe e codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Nome e descrizione
1134	3, F1	III	CLOROBENZENE (cloruro di fenile)
1218	3, F1	I	ISOPRENE, STABILIZZATO
1247	3, F1	II	METACRILATO DI METILE, MONOMERO, STABILIZZATO
1277	3, FC	II	PROPILAMMINA (ammino-propanolo 1)
1278	3, F1	II	1-CLOROPROPANO (cloruro di propile)
1296	3, FC	II	TRIEFILAMMINA
1547	6.1, T1	II	ANILINA
1750	6.1, TC1	II	ACIDO CLOROACETICO IN SOLUZIONE
1831	8, CT1	I	ACIDO SOLFORICO, FUMANTE
2238	3, F1	III	CLOROTOLUENI (m-, o- oppure p-CLOROTOLUENE)
2263	3, F1	II	DIMETILCICLOESANI (cis-1,4-DIMETILCICLOESANO)
2263	3, F1	II	DIMETILCICLOESANI (trans-1,4-DIMETILCICLOESANO)
2266	3, FC	II	N,N-DIMETILPROPILAMMINA
2333	3, FT1	II	ACETATO DI ALLILE
2733	3, FC	II	AMMINE INFIAMMABILI, CORROSIVE,

N. ONU	Classe e codice di classificazione	Gruppo di imballaggio	Nome e descrizione
3446	6.1, T2	II	N.A.S., (2-AMINOBTANO) NITROTOLUENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (o-NITROTOLUENE)
